

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 dicembre 2000 *

Nella causa T-11/00,

Michel Hautem, agente della Banca europea per gli investimenti, abitante a Schouweiler (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti M. Karp e J. Choucroun, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Karp, 84, Grand-Rue,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti, rappresentata dal signor J.-P. Minnaert, consigliere giuridico principale presso la direzione dell'ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente a seguito del rifiuto della Banca europea per gli investimenti di eseguire la sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-897),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore,

vista la fase scritta e in seguito alla fase orale del 12 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il ricorrente entrava in servizio presso la Banca europea per gli investimenti (BEI) il 16 dicembre 1994, come usciere agganciato alla funzione K con scatto K004.

- 2 Il 31 gennaio 1997 il presidente della BEI adottava, sulla base dell'art. 38, n. 3, dello Statuto del personale della BEI, e conformemente al parere motivato della commissione paritaria previsto all'art. 40 del medesimo regolamento, la decisione di licenziare il ricorrente senza preavviso per grave motivo con mantenimento dell'indennità una tantum, per violazione degli artt. 1, 4 e 5 dello Statuto del personale (in prosieguo: la «decisione di licenziamento»).

- 3 Con atto depositato in cancelleria il 29 aprile 1997, il ricorrente proponeva al Tribunale un ricorso di annullamento (T-140/97) contro la decisione di licenziamento.

- 4 Con sentenza 28 settembre 1999, causa T-140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-897; in prosieguo: la «sentenza Hautem»), il Tribunale annullava la decisione di licenziamento. Il dispositivo della detta sentenza è formulato come segue:
 - «1) La decisione della Banca europea per gli investimenti 31 gennaio 1997, con la quale il ricorrente è stato licenziato senza perdita dell'indennità una tantum, è annullata.

 - 2) La Banca europea per gli investimenti è condannata a pagare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire a partire dal suo licenziamento.

 - 3) Le domande di risarcimento danni proposte dal ricorrente sono respinte.

 - 4) La domanda di risarcimento danni proposta dalla Banca europea per gli investimenti è dichiarata irricevibile.

5) La Banca europea per gli investimenti sosterrà le proprie spese, nonché quelle del ricorrente».

- 5 Con lettera 18 ottobre 1999 l'avvocato del ricorrente chiedeva alla BEI di prendere posizione in merito all'esecuzione della sentenza Hautem. Con lettera 22 novembre 1999 l'avvocato della BEI rispondeva che questa aveva l'intenzione di impugnare la detta sentenza: tale lettera non conteneva pertanto alcuna presa di posizione circa l'esecuzione della sentenza.
- 6 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 26 novembre 1999, la BEI ha proposto impugnazione avverso la sentenza Hautem (causa C-449/99 P) basando la sua argomentazione, in particolare, sul fatto che sia la reintegrazione del ricorrente sia il pagamento degli arretrati delle retribuzioni si risolverebbero nel riconoscere agli agenti della BEI lo status di funzionari, mentre si tratta di agenti a contratto.
- 7 La BEI non ha proposto domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza Hautem.
- 8 Con telefax 30 novembre 1999 l'avvocato del ricorrente ha chiesto alla BEI di comunicargli gli scaglioni salariali e di stabilire l'importo degli arretrati dovuti ai sensi del dispositivo della sentenza Hautem.
- 9 Con lettera 8 dicembre 1999, l'avvocato della BEI ha così risposto:

«La Banca ritiene (...) quanto meno prematuro, se non contrario alla ordinata amministrazione della giustizia, dare seguito a tale domanda, la quale, nella

misura in cui ha ad oggetto esattamente i due punti del dispositivo della sentenza del Tribunale, dovrà essere chiarita con la sentenza che la Corte di giustizia è chiamata a pronunciare a seguito dell'impugnazione. Effettuare il pagamento degli arretrati delle retribuzioni potrebbe, infatti, dare luogo al rimborso, qualora la Corte di giustizia dovesse annullare la sentenza del Tribunale su questo punto».

- 10 Con telefax 21 dicembre 1999 indirizzato all'avvocato della BEI, l'avvocato del ricorrente chiedeva a questa di adottare le misure necessarie per la reintegrazione del suo cliente, nonché per il pagamento degli arretrati delle retribuzioni. Ha altresì precisato che, in assenza di soddisfacente risposta da parte della BEI, avrebbe introdotto una domanda di provvedimenti urgenti al fine di ottenere l'esecuzione forzata della sentenza Hautem.
- 11 Con telefax 22 dicembre 1999 l'avvocato della BEI ha confermato all'avvocato del ricorrente che questa riteneva, «per ragioni di ordinata amministrazione della giustizia, nonché per questioni di merito relative alla legittimità della sentenza Hautem, di non dover procedere alla reintegrazione del signor Hautem, né al pagamento degli arretrati delle retribuzioni fissati nella sentenza impugnata».
- 12 Con telefax 30 dicembre 1999 l'avvocato della BEI ha fatto presente che questa riteneva «di non dare seguito, per il momento», alle richieste del ricorrente e restava ferma sulla sua posizione, quale esposta nelle lettere dell'8 e del 22 dicembre 1999.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 13 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2000, il ricorrente ha presentato il presente ricorso.

- 14 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2000, il ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretti essenzialmente ad ottenere l'esecuzione, forzata, della sentenza Hautem.
- 15 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2000, il ricorrente ha proposto una domanda di gratuito patrocinio.
- 16 Con ordinanza 7 aprile 2000 il presidente del Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di provvedimenti urgenti con la motivazione che il giudice dell'urgenza non era competente a conoscere la detta domanda.
- 17 L'11 aprile 2000 le parti hanno intrattenuto una riunione informale con il presidente della Quinta Sezione del Tribunale al fine di arrivare ad una transazione. Le parti non sono giunte ad un accordo.
- 18 Con lettera 5 giugno 2000 il ricorrente ha rinunciato a depositare la replica.
- 19 Con ordinanza 26 giugno 2000 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha concesso al ricorrente il gratuito patrocinio.
- 20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza previa istruttoria.

21 Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nel corso della pubblica udienza svoltasi il 12 settembre 2000.

22 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— condannare la BEI a versargli, a titolo di risarcimento del danno morale subito in conseguenza della mancata esecuzione della sentenza Hautem, la somma di euro 60 000;

— condannare la BEI alle spese.

23 La BEI conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso infondato;

— condannare il ricorrente alle spese.

Nel merito

24 Secondo la costante giurisprudenza, perché sorga la responsabilità della Comunità, è necessario che sussista un complesso di condizioni relative alla

illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni comunitarie, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso causale tra il comportamento ed il danno lamentato (sentenze della Corte 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 42, e del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-48/97, Frederiksen/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-167 e II-867, punto 44).

Sul comportamento illegittimo della BEI

Argomenti delle parti

- 25 Il ricorrente sostiene che la BEI è venuta gravemente meno ai propri obblighi rifiutandosi ostinatamente di eseguire una sentenza, quando la stessa è divenuta esecutiva. Questo comportamento della BEI sarebbe in contrasto non solo con gli interessi del ricorrente, ma anche con l'ordine pubblico.
- 26 Per quanto riguarda la parte del dispositivo della sentenza Hautem relativa all'obbligo della BEI di pagare al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento, il ricorrente sostiene che sia la sua domanda intesa a conoscere l'esatto importo cui egli ha diritto che quella diretta a che gli siano comunicati gli scaglioni retributivi perché gli fosse possibile calcolare il detto importo, sono state respinte dalla BEI. Quest'ultima avrebbe altresì rifiutato di reintegrare il ricorrente.
- 27 La BEI sostiene di aver spiegato al ricorrente le ragioni per le quali riteneva che rientrava nella ordinata amministrazione della giustizia attendere la sentenza che la Corte sarebbe stata chiamata a emettere a seguito dell'impugnazione proposta

avverso la sentenza Hautem, pur assicurando allo stesso che avrebbe rispettato gli impegni, che sarebbero infine derivati dalla sentenza della Corte quale che ne fosse stato il contenuto. Sarebbe pertanto falso asserire che la BEI si sia resa colpevole di inerzia nell'esecuzione della sentenza Hautem o che abbia manifestato un rifiuto di darvi esecuzione.

- 28 Infatti, la BEI si sarebbe astenuta da qualsiasi azione idonea ad ostacolare la futura esecuzione della sentenza Hautem e avrebbe offerto al ricorrente tutte le garanzie di un'esecuzione conforme, una volta che fosse stata definitivamente risolta la questione di merito. La stessa avrebbe così proposto al ricorrente l'assoggettamento a sequestro della somma corrispondente agli arretrati delle retribuzioni.
- 29 Pertanto, la contestazione del ricorrente non potrebbe avere ad oggetto l'impegno della BEI di dare esecuzione secondo buona fede e integralmente alla sentenza Hautem. Una tale contestazione potrebbe avere unicamente ad oggetto il termine entro il quale tale esecuzione dovrebbe intervenire.
- 30 Orbene, la BEI sostiene che il termine ragionevole entro il quale l'esecuzione della sentenza Hautem deve intervenire deve, se del caso, essere valutato con riferimento all'obiezione fondamentale formulata nell'ambito dell'impugnazione avverso la soluzione adottata in questa sentenza e attualmente sottoposta al giudizio della Corte. Sarebbe preliminare, infatti, che la Corte stabilisca se il rapporto tra la BEI e il suo personale sia statutario o contrattuale. Inoltre, la BEI assume di aver preso in considerazione la certezza giuridica del ricorrente i cui diritti saranno definitivamente stabiliti soltanto dopo la sentenza della Corte.
- 31 La BEI conclude che, tenendo conto di tutti gli elementi della specie e vigilando a che i diritti del ricorrente siano integralmente salvaguardati nel caso in cui la Corte dovesse respingere il ricorso, non ha commesso illecito idoneo a far sorgere la sua responsabilità.

Giudizio del Tribunale

- 32 Si deve, in primo luogo, ricordare che l'art. 41 del regolamento del personale della BEI recita: «le vertenze d'ordine individuale di qualsiasi natura tra la Banca ed i membri del suo personale saranno sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee».
- 33 Inoltre, nella sentenza 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI (Racc. pag. 955), la Corte ha dichiarato che qualsiasi disdetta di un contratto di un agente della BEI, effettuata in violazione delle norme stabilite nel detto contratto o dei principi generali del diritto del lavoro, può essere dichiarata nulla e che, se del caso, deve dichiarare tale nullità (punti 25 e 26). La Corte ha, altresì, precisato che «la disdetta del contratto che intervenisse sotto forma di “licenziamento per gravi motivi”, sanzione contemplata dall'art. 38 del regolamento, potrebbe eventualmente essere annullata nell'ipotesi in cui il giudice accertasse l'inesistenza dei detti motivi» (punto 27).
- 34 Si deve poi sottolineare che, a tenore dell'art. 233 CE, «l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta».
- 35 Inoltre, l'art. 242 CE dispone che «i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato».

- 36 Nella specie dagli atti risulta non solo che la BEI non ha eseguito la sentenza Hautem, ma soprattutto che rifiuta di farlo prima che la Corte emetta la sentenza nella causa C-449/99 P.
- 37 Infatti, con lettere 8, 22 e 30 dicembre 1999, la BEI ha rifiutato di dare seguito alle domande dell'avvocato del ricorrente di dare esecuzione alla sentenza Hautem per il motivo che una siffatta esecuzione sarebbe in contrasto con la ordinata amministrazione della giustizia, in quanto due punti del dispositivo della detta sentenza dovevano essere chiariti con la sentenza che la Corte pronuncerà nella causa C-449/99 P.
- 38 Orbene, è giocoforza constatare che la BEI non ha proposto domande di provvedimenti urgenti diretti ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. La stessa non può pertanto sostenere che risponde al principio di buona amministrazione della giustizia attendere la sentenza della Corte. Infatti, come qui sopra precisato, l'istituzione da cui proviene l'atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Spetta soltanto alla Corte, se ritiene che le circostanze lo richiedano, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
- 39 A questo proposito, la BEI sostiene che la ragione per la quale non aveva ritenuto opportuno proporre una domanda di sospensione dell'esecuzione era che, tenuto conto della giurisprudenza in materia, la sospensione non le sarebbe stata accordata perché un ente come la BEI non potrebbe mai giustificare l'esistenza di un danno irreparabile. Infatti, tale condizione di sospensione dell'esecuzione verrebbe certamente meno, poiché alla BEI può essere giustamente obiettato che, nell'ipotesi di una sentenza che accogliesse la sua impugnazione, potrebbe avvalersi degli strumenti legali ad essa consentiti per recuperare ogni somma eventualmente versata al ricorrente. Ciò considerato, risulta evidente che la BEI si è deliberatamente comportata in modo da fruire, di fatto, di una sospensione dell'esecuzione che lei non riteneva di poter ottenere con gli strumenti legali e che,

pertanto, il suo comportamento costituisce una violazione delle disposizioni del Trattato.

- 40 Per quanto riguarda l'offerta fatta dalla BEI di sottoporre a sequestro la somma corrispondente agli arretrati delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe dovuto percepire dal suo licenziamento, basta constatare che una tale misura non corrisponde al dispositivo della sentenza Hautem e non può, pertanto, essere considerata come una misura di esecuzione della detta sentenza. Il fatto che, secondo la BEI, una tale misura offrirebbe al ricorrente tutte le garanzie di un'esecuzione conforme, non modifica affatto tale conclusione. Infatti, si deve ricordare che spetta unicamente alla Corte prescrivere, sulla base dell'art. 243 CE, i provvedimenti provvisori che ritiene necessari, prerogativa che la BEI non può arrogarsi.
- 41 La BEI non può neanche invocare il fatto che il termine ragionevole entro il quale l'esecuzione della sentenza Hautem deve intervenire non è ancora scaduto. Infatti, un siffatto argomento potrebbe essere preso in considerazione soltanto se la BEI avesse cominciato ad adottare le misure necessarie all'esecuzione della detta sentenza, o manifestato l'intenzione di adottarle senza aver avuto ancora il tempo necessario per metterle in atto per ragioni materiali o amministrative. Orbene, siffatte circostanze non sono state dedotte dalla BEI. Al contrario, come emerge dalle precitate lettere e dalle dichiarazioni dell'avvocato della BEI rese nel corso dell'udienza, la BEI ha chiaramente manifestato l'intenzione di non dare esecuzione alla sentenza Hautem nell'attesa che la Corte pronunci la sua sentenza.
- 42 Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale sarebbe preliminare che la Corte stabilisca se il rapporto tra la BEI e il suo personale sia statutario o contrattuale, si deve sottolineare che l'esecuzione della sentenza Hautem non pregiudica la soluzione che la Corte potrebbe dare a una siffatta questione nell'ambito della sentenza pronunciata sul ricorso. Inoltre, si deve constatare che nella citata sentenza Mills/BEI (punto 22) la Corte ha giudicato che «il regime adottato relativamente ai rapporti tra la banca ed i suoi dipendenti è quindi di natura contrattuale».

- 43 Da quanto sopra esposto risulta che il comportamento della BEI, consistente nel rifiuto di adottare qualsiasi provvedimento concreto per dare esecuzione alla sentenza Hautem, costituisce una violazione dell'art. 233 CE e, pertanto, un comportamento illecito che può far sorgere la responsabilità della Comunità (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-2335, punto 81, confermata con la sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C-412/92 P, Parlamento/Meskens, Racc. pag. I-3757, e sentenza Frederiksen/Parlamento, già citata, punto 96).

Sull'esistenza di un danno e di un nesso di causalità

Gli argomenti delle parti

- 44 Il ricorrente sostiene di aver subito un danno morale in conseguenza della mancata esecuzione, da parte della BEI, della sentenza Hautem.
- 45 Osserva di trovarsi, con la sua famiglia, in una situazione di incertezza. Infatti, pur beneficiando di una sentenza favorevole la cui esecuzione gli consentirebbe di vedere ripristinati i suoi diritti, sarebbe in attesa dell'esito del ricorso mentre la BEI non ha chiesto la sospensione dell'esecuzione di tale sentenza.
- 46 A questo proposito il ricorrente sostiene che la sua situazione attuale è sempre più precaria perché, oltre ai problemi finanziari provocati dalla decisione di

licenziamento, che non cesserebbero di aggravarsi, e nonostante il fatto che egli abbia il diritto di non ritrovarsi nella situazione di chi cerca un impiego, lo stesso non si ritrova neppure nella situazione di agente della BEI.

- 47 Inoltre, la mancata esecuzione della sentenza Hautem lascerebbe affiorare dubbi sulle capacità e sulla reputazione professionale del ricorrente. Infatti, i potenziali datori di lavoro che egli potrebbe essere indotto a contattare avrebbero il diritto di avere dubbi sulle sue qualità professionali (sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-59/92, Renato Caronna/Commissione, Racc. pag. II-1129).
- 48 Da un lato, la BEI contesta l'effettività di qualsiasi danno morale. Essa sostiene che appare quanto meno audace da parte del ricorrente avvalersi della sua reputazione quando egli si è reso colpevole di comportamenti che, se non giustificavano, secondo il Tribunale, il licenziamento, sono stati ciò nondimeno riconosciuti gravi. Ad ogni modo, la BEI assume di non aver messo in causa, neanche indirettamente, la reputazione del ricorrente, in particolare presso datori di lavoro che egli ha contattato per trovare un lavoro.
- 49 D'altro lato, la BEI sostiene che non esiste alcun nesso di causalità diretto tra l'asserito illecito e il danno che il ricorrente lamenta.
- 50 Infatti, dato che il danno invocato dal ricorrente si riferirebbe alle conseguenze della decisione di licenziamento e non a quelle della mancata esecuzione della sentenza Hautem, non sarebbe dimostrato che un siffatto danno non sarebbe sopravvenuto se la BEI avesse dato correttamente esecuzione a tale sentenza.

Giudizio del Tribunale

- 51 Per quanto riguarda il danno si deve rilevare che il rifiuto, da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, di eseguire una sentenza del Tribunale, anche se si limita al periodo compreso tra la pronuncia di tale sentenza e la pronuncia che la Corte deve emanare sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale, costituisce un pregiudizio all'affidamento che chiunque deve riporre nei confronti dell'ordinamento giuridico comunitario, basato, segnatamente, sul rispetto delle decisioni emanate dai giudici comunitari. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi danno materiale eventualmente derivante dalla mancata esecuzione di una sentenza, il rifiuto esplicito di darvi esecuzione comporta, di per sé, un danno morale per la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole.
- 52 Inoltre, il comportamento illegittimo della BEI ha inconfutabilmente posto il ricorrente in una situazione protratta di incertezza e d'inquietudine circa il riconoscimento dei propri diritti e il suo futuro professionale, poiché l'indeterminatezza della sua attuale posizione professionale è anche all'origine delle difficoltà dell'interessato per trovare un'occupazione. Tale situazione integra manifestamente un danno morale (sentenze Meskens/Parlamento, già citata, punto 89, e Frederiksen/Parlamento, già citata, punti 110 e 112).
- 53 Per quanto riguarda il nesso di causalità, basta constatare che il danno morale subito dal ricorrente trova la sua causa diretta nella decisione della BEI di non dare esecuzione alla sentenza Hautem e non sarebbe sopravvenuto se la BEI avesse dato correttamente esecuzione a tale sentenza.
- 54 Ne consegue che l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo della BEI e il danno è dimostrato.

Conclusione

- 55 Alla luce delle circostanze particolari della specie e tenuto conto della consistenza del danno morale subito dal ricorrente, si deve considerare che il risarcimento a quest'ultimo di una somma di euro 25 000 costituisce una riparazione appropriata del detto danno.

Sulle spese

- 56 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi all'art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra la Comunità e i suoi agenti le spese esposte dalle istituzioni restano a carico di queste.
- 57 Poiché la BEI è rimasta soccombente nell'ambito del ricorso principale, va condannata a tutte le spese conformemente alle richieste del ricorrente.
- 58 Per quanto riguarda le spese relative al procedimento sommario, poiché il ricorrente è rimasto soccombente, si deve concludere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
- 59 Conformemente all'art. 97, n. 3, del regolamento di procedura, la decisione che statuisce sulle spese può disporre la distrazione a favore della cassa del Tribunale

di somme anticipate per il gratuito patrocinio. Tali somme vengono recuperate a cura del cancelliere nei confronti della parte condannata a pagarle.

- 60 Con ordinanza 26 giugno 2000, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio fino a concorrenza di un importo massimo di euro 8 000. Un anticipo dell'importo di euro 3 000 è stato concesso all'avvocato del ricorrente, a titolo di spese e onorari. Va pertanto deciso che la BEI deve versare alla cassa del Tribunale la somma di euro 3 000, o qualsiasi altra somma di minore importo giustificata dal ricorrente come spese connesse con il ricorso principale. Se le spese relative al procedimento principale dovessero risultare superiori a euro 3 000, l'importo restante dovrebbe essere pagato direttamente dalla BEI al ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

dichiara e statuisce:

- 1) La Banca europea per gli investimenti è condannata a pagare al ricorrente la somma di euro 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

- 2) La Banca europea per gli investimenti è condannata alle spese relative al procedimento principale.

- 3) La Banca europea per gli investimenti deve versare alla cassa del Tribunale l'importo di euro 3 000 o qualsiasi altro minore importo giustificato dal ricorrente come spese relative al procedimento principale.

- 4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

García-Valdecasas

Lindh

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2000.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Lindh